SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del tesoro

Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

LEGGE 22 novembre 1988, n. 516.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

LEGGE 22 novembre 1988, n. 517.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

88G0585 - 88G0586

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1988, n. 515.

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «Lotteria di Viareggio».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione per l'anno 1989 della «Lotteria di Viareggio»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione della «Lotteria di Viareggio» collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

2. Gli utili della lotteria sono devoluti per metà al comune di Viareggio per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 487, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente titolo IV:

Titolo IV

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI PER ASSISTENTI SOCIALI

Art. 488. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università di Torino.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali in favore di persone singole, di gruppi o di comunità per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

Art. 489. — Il corso di studi ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede non meno di quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno 2/3 delle ore previste negli anni 2° e 3°. In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Art. 490. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di scienze politiche cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 491. — Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

1° Anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale e igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia I (biennale) con esame unico al termine del biennio.

2° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (II anno);
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizio sociale I (biennale) con esame unico al termine del biennio;
politica e legislázione sociale.

3° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale (II anno);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutate. Lo studente deve inoltre seguire, uno per ciascun anno di corso, almeno tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli impartiti presso la scuola.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;
2) diritto penale;
3) diritto penitenziario;
4) economia politica;
5) igiene mentale e psichiatria;
6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
7) psicologia sociale;
8) sociologia della famiglia;
9) statistica sociale;
10) storia delle istituzioni politiche.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato» con particolare riguardo al «diritto di famiglia» e di «diritto pubblico» con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 492. — L'attività pratica comporta esercitazioni afferenti agli insegnamenti di:

metodi e tecniche del servizio sociale (I, II, III);
ricerca applicata al servizio sociale;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali (I e II).

Art. 493. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa.

Art. 494. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio pratico sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Gli esami di tirocinio pratico consistono di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

Art. 495. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte de conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1988
Registro n. 63, foglio n. 131

88A4739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 54, 55 e 56, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 203, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, è soppresso.

Art. 3.

L'art. 205, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è soppresso.

Art. 4.

Dopo l'art. 163 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in psichiatria, in reumatologia ed in urologia:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 164. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 165. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto specializzandi.

Art. 166. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di ingegneria.

Art. 167. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 168. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatria;
e) psico-biologica.

Art. 169. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 170. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
genetica medica . . . . ore 20
psicofarmacologia di base . . . . . . » 30
informatica . . . . » 50

Psichiatria clinica (ore 200):
psichiatria » 100
neurologia . . . . » 50
psicodiagnostica . . . . » 50

Psico-biologica (ore 100):
strutture e funzioni integrative del S.N.C. » 40
bischimica del S.N.C. . . . . » 20
psicofisiologia . . . . » 20
psicoendocrinologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):
psichiatria . . . . ore 100
psicopatologia . . . . » 60
psicofarmacologia clinica . . . . » 40

Psicoterapeutica (ore 200):
psicoterapia. . . . . ore 70
psicodinamica . . . . » 30
psicologia medica . . . . » 50
metodologia del rapporto medico-paziente. » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):
psichiatria . . . . ore 100
neuropsichiatria infantile . . . . » 50

Psicoterapeutica (ore 150):
psicoterapia. . . . . » 150

Sociopsichiatria (ore 100):
psichiatria sociale . . . . » 40
igiene mentale . . . . » 30
epidemiologia . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):
psichiatria . . . . ore 100
psicosomatica . . . . » 50
neuropsicogeriatria. . . . . » 20

Psicoterapeutica (ore 150):
psicoterapia. . . . . » 150

Sociopsichiatria (ore 80):
psichiatria sociale . . . . » 50
psichiatria forense . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 171. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica psichiatrica;
centro d'igiene mentale Ancona I;
laboratori: bioinformatica, psicodiagnostica e neuropsicologia, biofeedback, psicoterapia, poligrafia, terapia psicobiologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 172. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia, e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 173. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto spcializzandi.

Art. 174. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 175. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 176. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;
b) diagnostica di laboratorio e strumentale;
c) patologia e clinica delle malattie reumatiche;
d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 177. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare:
anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiopatologia dell'apparato locomotore;
immunologia;
immunogenetica.

b) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
anatomia e istologia patologica I e II;
patologia clinica;
immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semeiotica strumentale;
microbiologia e virologia.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche
epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche;
semeiotica dell'apparato locomotore;
reumo-atro-patie professionali;
patologia e clinica delle malattie reumatiche I, II e III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:
farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I e II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
riabilitazione dei malati reumatici;
terapia ortopedica;
fisiokinesiterapia reumatologica.

Art. 178. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia e istologia dell'apparato locomotore	ore	50
chimica biologica di interesse reumatologico	»	50
fisiopatologia dell'apparato locomotore	»	50
immunologia	»	100
immunogenetica	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

semeiotica dell'apparato locomotore	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia	ore	50
anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia clinica	»	50
diagnostica per immagini	»	75
microbiologia e virologia	»	25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I	»	100
terapia occupazionale ed economia articolare	»	50
terapia termale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumo-atro-patie professionali	ore	50
patologia e clinica delle malattie reumatiche III	»	100
epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche	»	50

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche II	»	50
riabilitazione dei malati reumatici	»	50
terapia ortopedica	»	50
fisiokinesiterapia d'interesse reumatologico	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 179. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina interna, reumatologia, pediatria, clinica ortopedica fisiatria e riabilitazione, artroscopia, laboratorio di chimica clinica, ambulatori.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 180. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università di Ancona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 181. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 182. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 183. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 184. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 185. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:
anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:
fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
farmacoterapia delle affezioni urogenitali;
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;
microbiologia e microbiologia clinica;
anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:
clinica urologica;
andrologia;
oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);
nefrologia chirurgica;
patologia e clinica urologica infantile;
urologia ginecologica;
neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:
procedimenti di chirurgia endoscopica;
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:
dermatologia e venereologia;
chirurgia dell'intestino;
chirurgia vascolare;
nefropatie mediche.

Art. 186. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una

attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . ore 25

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile » 300

microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 100

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250

farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico. . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica. . . . . » 125

nefrologia chirurgica . . . . » 25

urologia ginecologica . . . . » 25

neuro-urologia e urodinamica . . . . » 25

oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica. . . . . ore 200

patologia e clinica urologica infantile » 50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . » 25

chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art 187. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

a) reparto clinico;
b) sala endoscopia;
c) sala operatoria;
d) ambulatorio esterno;
e) laboratori di urodinamica, andrologia, stati dismetabolici.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1988
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 304

88A4681

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1927, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 1041, gli articoli da 412 a 422, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 967, gli articoli da 412 a 416, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Art. 3.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 442, gli articoli da 412 a 422, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisioterapia, che muta denominazione in quella di medicina fisica e riabilitazione, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 482, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 483. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di epidemiologia e sanità pubblica, di organizzazione dei servizi sanitari di base, di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e di laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, indirizzo di laboratorio.

Art. 484. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 485. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria, di scienze politiche, di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 486. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 487. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 488. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 489. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica e elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale	ore	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva	»	45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria	ore	65
metodologia epidemiologica applicata II	»	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo	»	40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione	»	70
igiene edilizia e degli aggregati urbani	»	65
igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale	ore	65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali	»	40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare	»	90
prevenzione e assistenza nell'età senile	»	90
igiene mentale	»	45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	ore	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	40
igiene ospedaliera	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale	ore	60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II	»	80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera	»	60
economia sanitaria	»	75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera	»	60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere	»	65

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica	ore	60
microbiologia clinica	»	60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori	ore	50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia	»	50
microscopia clinica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 490. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

epidemiologia e sanità pubblica;

patologia clinica;

batteriologia;

virologia;

chimica degli istituti di igiene;

laboratori e strutture delle USL e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 491. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 492. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 493. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 494. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 495. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;

b) fisiopatologica;

c) valutativa e medico-preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico-legale e assicurativa.

Art. 496. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato motorio;

biochimica dell'esercizio fisico;

fisiologia dell'esercizio fisico;

auxologia, somatometria e biotipologia;

dietetica applicata alle attività sportive;

biomeccanica dello sport;

fisiologia degli sport;

informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;

semeiotica applicata alle attività sportive;

farmacologia applicata alle attività sportive e doping;

cardiologia dello sport;

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;

igiene applicata alle attività sportive;

medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;

sport-terapia;

riabilitazione funzionale in medicina dello sport;

fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;

metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 497. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico . . . . . ore 60

dietetica applicata alle attività sportive . . . . » 50

biomeccanica dello sport . . . . » 60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive . » 60

farmacologia applicata alle attività sportive e doping . . . . » 50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport . . . . » 60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport . . . . ore 60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive . . . . » 60

Valutativa e medico-preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . » 60

igiene applicata alle attività sportive » 60

medicina dello sport in età evolutiva » 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport. . . . . . . » 60

Medico legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . ore 50

cardiologia dello sport . . . . » 60

Valutativa e medico-preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . » 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva . . . . ore 60

fisiochinesiterapia in medicina dello sport . . . . » 60

riabilitazione funzionale in medicina dello sport . . . . » 60

sport-terapiá . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 498. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica medica II;

dipartimento di fisiologia e biochimica;

istituto di fisiopatologia e clinica dell'apparato locomotore.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione

Art. 499. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla chinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale e indirizzo riabilitazione neurologica.

Art. 500. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 501. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 502. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 503. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) scienze neurologiche:

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 504. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;

fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;

informatica biomedica;

tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;

metodologia clinica (diagnostica strumentale);

patologia clinica;

elettromiografia.

d) Medicina clinica:

medicina interna;

chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);

reumatologia;

fisiopatologia respiratoria;

cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;

traumatologia;

traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;

neuropatologia;

neurotraumatologia;

neurofisiopatologia;

neuroriabilitazione;

neuropsicologia clinica e riabilitazione;

neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;

psicologia e psicopatologia;

cinesiologia e cinesiterapia;

terapia strumentale;

massoterapia e terapia manuale;

idroclimatoterapia;

rieducazione in ortopedia e traumatologia;

riabilitazione neurologica;

traumatologia e riabilitazione nello sport;

riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, ecc.).

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;

medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 505. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
- anatomia funzionale. . . . . ore 50
- fisiologia applicata » 50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):
- biomeccanica. . . . . » 60
- informatica biomedica » 40

Diagnostica (ore 50):
- Patologia clinica. . . . . » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
- medicina fisica e riabilitazione. . . . » 20
- psicologia e psicopatologia. . . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):
- ortopedia. . . . . » 50

Scienze neurologiche (ore 60):
- neurologia . . . . » 40
- neuropatologia. . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):
- reumatologia . . . . ore 20
- fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 20
- cardiologia . . . . » 20
- chirurgia generale . . . . » 20
- medicina interna. . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . ore 50
traumatologia . . . . » 50
Diagnostica (ore 60):
elettromiografia . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 30
Scienze neurologiche (ore 80):
neurologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20
neurofisiopatologia . . . . » 30
Medicina sociale (ore 20):
medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . » 20
Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno:*

Meccanica e biomeccanica (ore 30):
tutori e protesi . . . . ore 30
Diagnostica (ore 30):
metodologia clinica (diagnostica strumentale) . . . . » 30
Ortopedia e traumatologia (ore 70):
ortopedia . . . . » 20
traumatologia . . . . » 20
traumatologia speciale . . . . » 30
Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 50
terapia strumentale . . . . » 30
idroclimatoterapia . . . . » 20
rieducazione in ortopedia e traumatologia . . . . » 40
riabilitazione neurologica . . . . » 30
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 20
Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 30
Medicina sociale (ore 20):
medicina legale e delle assicurazioni » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . ore 50
traumatologia . . . . » 50
Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 200
Scienze neurologiche (ore 100):
neuropsicologia clinica e riabilitazione » 40
neuroriabilitazione . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo riabilitazione neurologica:

Ortopedia e traumatologia (ore 30):
traumatologia . . . . ore 30
Medicina fisica e riabilitazione (ore 170):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40
massoterapia e terapia manuale . . . » 30
rieducazione respiratoria . . . . » 35
rieducazione del cardiopatico . . . . » 35
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 30
Scienze neurologiche (ore 200):
neurologia . . . . » 50
neuropsicologia clinica e riabilitativa » 40
neuroriabilitazione . . . . » 60
neurofisiopatologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 506.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica neurologica (con i servizi e laboratori di cui al punto 2 del rilevamento risorse);

istituto di patologia e clinica dell'apparato locomotore;

seconda divisione ortopedica - USL 12;

servizio di neuroradiologia - USL 12.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 19

88A4660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di appprovare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola diretta a fini speciali di servizio sociale sono soppressi.

Dopo l'art. 180, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli sotto l'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 181. — È istituita, presso l'Università di Perugia, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

La scuola ha per fine la formazione di base e permanente di assistenti sociali.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 182. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno 2/3 delle ore previste negli anni secondo e terzo.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti, esclusi i fuori corso.

Il consiglio della scuola si riserva di stabilire annualmente un numero inferiore in base alla valutazione del fabbisogno territoriale.

Art. 183. — Sono ammessi alla scuola i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi quelli degli istituti magistrali, in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea.

Art. 184. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di scienze politiche cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di sua pertinenza; nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 185. — Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
metodo e tecniche del servizio sociale I;
metodo e tecniche del servizio sociale II;
metodo e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
ricerca applicata al servizio sociale I (biennale con un unico esame al termine del biennio);
politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: 8.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);
politica e legislazione sociale (annuale);
psicologia e sociologia della devianza (annuale);
istituzioni di sociologia (annuale);
medicina sociale e igiene (annuale);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: 7.

Totale esami discipline obbligatorie: 15.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodo e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale e igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (I anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodo e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (II anno);
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizio sociale (I anno);
politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodo e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale (II anno);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;
2) diritto penale;
3) diritto penitenziario;
4) economia politica;
5) igiene mentale e psichiatria;
6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
7) psicologia sociale;
8) sociologia della famiglia;
9) statistica sociale;
10) storia delle istituzioni politiche.

La scuola è tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico del secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 186. — L'attività pratica comporta la frequenza obbligatoria per lo studente dei tirocini professionali, dei seminari interdisciplinari di studio, di esercitazioni professionali e lo svolgimento di visite ad enti o istituzioni.

Art. 187. — Il tirocinio pratico professionale si svolge sotto la guida dei docenti delle discipline professionali per almeno due anni di corso e per un minimo di due giorni alla settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.

La guida dei docenti si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

La valutazione del tirocinio professionale viene effettuata dai docenti delle discipline professionali che hanno guidato il tirocinio e dai supervisori dell'ente convenzionato.

Lo studente ha la possibilità di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti o coerenti con i programmi della scuola.

Art. 188. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 189. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico e delle altre attività didattiche.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnata almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1988
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 161

88A4724

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1988.

Autorizzazione al richiamo temporaneo in servizio, per l'anno 1988, di ottomila unità di vigili del fuoco discontinui, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. n. 12708/15202 in data 8 luglio 1988 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione a richiamare nel corso del 1988, per venti giorni ad unità, ottomila vigili del fuoco discontinui, per una spesa complessiva di circa 12 miliardi;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il parere favorevole del Ministero dei tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1988;

Decreta:

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a richiamare, nel corso del 1988, per 20 giorni ad unità, ottomila unità di vigili del fuoco discontinui, per una spesa massima di L. 12.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1988
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 313

88A4774

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1988.

Autorizzazione al richiamo in servizio, per l'anno 1988, di complessive duecentotrentaquattro unità tra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988), in base al quale di reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. n. 00487 in data 21 gennaio 1988, con la quale la Croce rossa italiana ha chiesto l'autorizzazione al richiamo in servizio nel 1988 di trentanove ufficiali e centonovantacinque sottufficiali, graduati e militari di truppa:

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità della Croce rossa italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. La Croce rossa italiana è autorizzata, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a richiamare in servizio nel 1988 n. 39 ufficiali e n. 195 unità delle categorie sottufficiali, graduati e militari di truppa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1988
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 344

88A4775

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1988.

Autorizzazione al Ministero della difesa, per l'anno 1988, ad ammettere alla ferma sottotenenti dell'Esercito, sottotenenti ed allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare, guardiamarina piloti di complemento della Marina militare, nonché a commutare la ferma di leva per sergenti di complemento e militari di leva della Marina militare, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Viste le note n. 443/D.IX.3 in data 1° febbraio 1988, n. 719/D.IX.3 in data 12 febbraio 1988, n. 2191/D.IX.3 in data 19 marzo 1988, con le quali il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione ad assumere, nel corso del 1988, personale militare nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

1) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma biennale centottantotto sottotenenti di complemento dell'Esercito;

2) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma biennale trentuno sottotenenti dell'Aeronautica militare;

3) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma di anni tre e mesi sei millenovecento allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare;

4) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma di anni dodici trentacinque guardiamarina piloti di complemento della Marina militare;

5) a commutare, nel corso del 1988, la ferma di leva prolungata biennale in ferma triennale per centosettantotto sergenti di complemento della Marina militare, così suddivisi: trentaquattro ottobre, quarantatre novembre e centouno dicembre;

6) a commutare, nel corso del 1988, la ferma di leva in ferma prolungata biennale per duemilacinquecento militari di leva della Marina militare;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1988
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 345

88A4773

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 novembre 1988.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca operaia di Bologna nella Banca agricola mantovana.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 7 ottobre 1988, con la quale la Banca agricola mantovana, società cooperativa a r.l., con sede in Mantova e la Banca operaia di Bologna, società cooperativa a r.l., con sede in Bologna, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca operaia di Bologna nella Banca agricola mantovana;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 25 agosto 1988;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Sul conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca operaia di Bologna nella Banca agricola mantovana.

Roma, addì 25 novembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A4744

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1988.

Rideterminazione delle misure dell'indennità speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede che l'indennità speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alla variazione dell'indice del costo della vita verificatasi nel biennio precedente.

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 81 del 7 aprile 1988, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1986, le misure dell'indennità speciale di seconda lingua.

Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennità in parola, a decorrere dal 5 settembre 1988, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1986-agosto 1988.

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4 ottobre 1988, n. 17437, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata pari a 9,8.

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1988 le misure dell'indennità speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue:

da L. 241.965 a L. 265.677;
da L. 201.638 a L. 221.398;
da L. 161.310 a L. 177.118;
da L. 145.179 a L. 159.406.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì 18 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 175

88A4743

DECRETO 17 novembre 1988.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che

l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il quale all'art. 1, comma 7, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da cinque a 8,50 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,50 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 17 novembre 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

p. *Il Ministro del lavoro*
e della previdenza sociale
CARLOTTO

88A4758

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 novembre 1988.

Aggiornamento e modificazioni all'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, che prevede l'inclusione in apposito albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, e delle partecipazioni statali, ai quali devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4, che stabilisce l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito l'albo dei laboratori, e i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985 e 26 febbraio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 e del 2 marzo 1987, con i quali è stato provveduto al completamento e aggiornamento del medesimo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in rapporto alle domande di iscrizione pervenute ed alle comunicazioni di alcuni laboratori già inseriti in albo, in ordine alla cessazione dell'attività, al cambio della sede ed alla modifica della denominazione sociale;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione consultiva di esperti, costituita con decreto ministeriale 16 marzo 1988, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Visti i prescritti pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il quarto elenco dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

PIEMONTE

1) Bisiach & Carrù S.p.a. - Corso Lombardia, 21 - 10078 Venaria (Torino).

2) Mesarteam S.p.a. - Via Vaninetti, 27 - 10148 Torino.

3) M.G. S.p.a. - Via Casagrande, 16 - 10078 Venaria (Torino).

4) Pratica S.r.l. - Corso Re Umberto, 79 - 10128 Torino.

LOMBARDIA

5) Asic italiana S.p.a. - Milanofiori palazzo Q. 8 - 20089 Rozzano (Milano).

6) Auten S.p.a. - Via Taramelli, 19 - 20124 Milano.

7) Centro sperimentale del latte S.r.l. - Via Salasco, 4 - 20136 Milano.

8) Chr. Lechler e Figlio succ.ri S.r.l. - Via Bellinzona, 289 - 22100 Ponte Chiasso (Como).

9) CO.BRA. S.r.l. - Viale delle Industrie, 43 - 20044 Bernareggio (Milano).

10) Diesse diagnostica senese S.r.l. - Via S. Vittore, 36/1 - 20123 Milano.

11) Dompè famaceutici S.p.a. - Via S. Martino della Battaglia, 12 - 20122 Milano.

12) Gammatom S.p.a. - Via Abbondio Sangiorgio, 12 - 20142 Milano.

13) I.B.M. Italia S.p.a. - Via Pirelli, 18 - 20149 Milano.

14) Industriale chimica S.r.l. - Via Abbondio Sangiorgio, 12 - 20142 Milano.

15) Indam laboratori chimici S.r.l. - Villaggio Sereno, traversa 18, n. 12 - 25125 Brescia.

16) Italfarmaco S.p.a. - Viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

17) Logos S.r.l. - Via Abbondio Sangiorgio, 12 - 20142 Milano.

18) L.S.F. - Laboratorio di studi e ricerche sul fuoco S.r.l. - Via Gattamelata, 38 - 20149 Milano.

19) Montedipe S.p.a. - Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano.

20) Omeco S.a.s. - Via Zucchi, 1 - 20052 Monza.

21) Prexo S.r.l. - Via Verga, 1 - 46010 Curtatone (Mantova).

22) Salchi S.p.a. - Via S. Maria Molgora, 15 - 20040 Burago Molgora (Milano).

23) S.D.I. Studio di informatica S.p.a. - Via Winckelmann, 1 - 20146 Milano.

24) S.G.Q. Sistemi gestioni qualità S.p.a. - Via Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

25) Spring - Studi progetti ingegneria Fabbrica automatica S.p.a. - Piazzale Genova, 5 - 29100 Piacenza.

26) T.P.A. Brianza - Soc. coop. r.l. - Via Paladini, 16 - 22062 Barzanò (Como).

27) T.P.A. - Tecnologie e prodotti per l'automazione S.p.a. - Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano.

TRENTINO-ALTO ADIGE

28) Università degli studi di Trento - Via Belenzani, 12 - 38100 Trento.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

29) Chemio S.r.l. - Via Cussignacco, 39 - 33040 Pradamano (Udine).

VENETO

30) Analitycal S.n.c. - Via Quattro Martiri, 10 - 36071 Arzignano (Vicenza).

31) Campagnolo S.p.a. - Via della Chimica, 4 - 36100 Vicenza.

32) Pozzi energie S.p.a. - Via Battaglione Val Leogra, 40 - 36100 Vicenza.

33) Resma S.r.l. - Via Resteiuzza, 3 - 31018 Gaiarine (Treviso).

34) Resteya - Azienda agricola - Via Resteiuzza, 3 - 31018 Gaiarine (Treviso).

35) Te.C.A.D. S.r.l. - Via Venezia, 8 - 35010 Campo S. Martino (Padova).

36) Technoprove S.r.l. - Via O. da Pordenone, 5 - 36100 Vicenza.

37) Tessuflex S.p.a. - Via Battaglione Val Leogra, 40 36100 Vicenza.

LIGURIA

38) Automa Soc. coop. r.l. - Via Caffaro, 8/12 - 16124 Genova.

39) Italsider S.p.a. - Via Corsica, 4 - 16128 Genova.

EMILIA-ROMAGNA

40) Airblok S.r.l. -Via dell'Artigiano, 30 - 40037 Sasso Marconi (Bologna).

41) C.A.T. Progetti S.r.l. - Via Pila, 1/12 - 40044 frazione Pontecchio - Sasso Marconi (Bologna).

42) Consorzio Design Development and Research - D.D.R. - Via Cerreto Tavoleto, 1 - 47040 Mondaino (Forlì).

43) Chemila S.r.l. - Via de Gombruti, 16 - 40123 Bologna.

44) Data Praxis sistemi S.r.l. - Via Borgo dei Leoni, n. 70/G - 44100 Ferrara.

45) G.E.A.F. S.p.a. - Via Roma, 26 - 43030 Calestano (Parma).

46) I.F.O.A. - .Via Guittone d'Arezzo, 6 - 42100 Reggio Emilia.

47) Kross S.r.l. - Via Serra, 7/a - 40012 Calderara di Reno (Bologna).

48) Promatech S.r.l. - Via Chiesaccia, 27/2 - 40056 Crespellano (Bologna).

49) R. & D. - Research and Development S.r.l. - Via De' Sudenti, 15 - 41100 Modena.

50) S.R.M.P. - Centro sperimentazione ricerca macchine movimentazione polveri S.r.l. - Via Cavour, 338 - 41030 Ponte Motta di Cavezzo (Modena).

51) Te.De.Co. S.r.l. - Via Matteotti, 10 - 48018 Faenza (Ravenna).

52) Trenton S.n.c. - Via M. di Canossa, 21 - 41044 Frassinoro (Modena).

TOSCANA

53) Crit S.r.l. - Via Galileo Ferraris, 41 - 50047 Prato (Firenze).

54) El.En. S.n.c. - Via Giovanni da San Giovanni, 10 - 50141 Firenze.

55) Geotec S.a.s. - Via Sicilia, 4/6 - 53035 Monteriggioni (Siena).

56) Sigma S.r.l. - Via Piero Gobetti - 50013 loc. Capalle di Campi di Bisenzio (Firenze).

MARCHE

57) Centro di studio per le metodologie chimiche strumentali avanzate - Università di Urbino - Piazza Rinascimento, 6 - 61029 Urbino.

58) AEA - Applicazioni elettroniche avanzate S.r.l. - Via Fiume, 16 - 60030 Angeli di Rosora (Ancona).

LAZIO

59) Bioconsult S.r.l. - Via Osimo, 61 - 00156 Roma.

60) Cad System S.r.l. - Via E. Basile, 26 - 00128 Roma.

61) Microsistemi S.r.l. - Via di Villa Grazioli, 29 - 00198 Roma.

62) Robomac S.p.a. - Via Cancelliera, km 1 - 00040 Albano Laziale (Roma).

CAMPANIA

63) Italdata S.p.a. - Via Pianodardine - 83100 Avellino.

PUGLIA

64) Tecnars - Tecnologie avanzate ricerche e sviluppo S.p.a. - Via Francesco De Blasio (zona industriale) - 70100 Bari.

65) Tecnoprove Soc. coop. r.l. - Via Mercadante, 1 - 72017 Ostuni (Brindisi).

CALABRIA

66) Resistest S.r.l. - Via Crotone, 3 - 87064 Corigliano Calabro Scalo (Cosenza).

SICILIA

67) Qualitest S.G.S. S.p.a. - Piazza della Repubblica, 31 - 95100 Catania.

SARDEGNA

68) I.C.Q. - Istituto controllo qualità S.r.l. - Via Risorgimento, 53 - 07100 Sassari.

Art. 2.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati e inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 16 giugno 1983, citato nelle premesse, è così modificato:

12) Ecotrol laboratori S.r.l. - Corso Dante n. 89 - 10126 Torino: modifica la forma giuridica in Società per azioni, con nuova sede legale in strada del Gerbido n. 49 - 10095 Grugliasco (Torino).

36) Ansaldo - Lab. elettrico di potenza - Via Borgognone n. 34 - 20100 Milano: assume la forma giuridica di Società per azioni, nuova denominazione in Ansaldo S.p.a. - Divisione ELPO - Laboratorio elettronica di potenza, con nuova sede legale in via Sarca n. 336 - Milano.

74) Grandi motori Trieste S.p.a. - Ricerche prove meccaniche elettroniche e analisi chimiche - P.O. Box 497 - 34100 Trieste: assume la denominazione in Diesel ricerche S.p.a., con nuova sede legale in Bagnoli della Rosandra, 334 - 34018 Trieste.

80) Ansaldo S.p.a. - Laboratorio controlli automatici - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova): assume la denominazione di Ansaldo trasporti S.p.a. - Via Nuova delle Brecce, 260 - 80147 Napoli.

81) Ansaldo S.p.a. - Laboratorio convertitori ed azionamenti - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova): decade dall'albo per cessazione attività.

82) Ansaldo S.p.a. - Laboratorio scambio termico e tecnologie innovative - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova): assume nuova denominazione Ansaldo componenti S.p.a. - Laboratorio scambio termico e tecnologie innovative - Laboratorio di misura e qualifica semiconduttori di potenza - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova).

83) Ansaldo S.p.a. - Laboratorio sistemi e modelli - Via N. Lorenzi, 8 - 16125 Cornigliano Ligure (Genova): decade dall'albo per cessazione attività.

84) Ansaldo S.p.a. - Unità teorico-sperimentale di termofluidodinamica e termoidraulica - Via Pacinotti, 20 - 16151 Sampierdarena (Genova): assume la denominazione Ansaldo componenti S.p.a. - Laboratorio diagnostico turbine ed alternatori.

85) Ansaldo S.p.a. - Unità teorico-sperimentale di termomeccanica - Via Pacinotti, 20 - 16151 Sampierdarena (Genova): assume la denominazione Ansaldo componenti S.p.a. - Laboratorio termomeccanica.

86) Cetena - Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. - Viale IV Novembre, 6 - 16121 Genova: è da considerare ubicato in via al Molo Giano (Calate Grazie) - 16126 Genova.

103) Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano «Sclavo» - Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena: assume la denominazione Sclavo e modifica la forma giuridica in società per azioni.

113) Centro sperimentale metallurgico S.p.a. - Via Castel Romano, 100/102 - 00129 Roma: assume la denominazione Centro sviluppo materiali S.p.a.

Art. 3.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati e inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 9 ottobre 1985, citato nelle premesse, è così modificato:

18) Istituto Tecnotex Biella città degli studi S.p.a. - 13051 Biella (Vercelli): assume la denominazione Texilia - Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile S.p.a.

76) B.T.B. - Industria chimica S.p.a. - Laboratorio di ricerca chimico-biologica - Via Paullo, 9 - 20067 Tribiano (Milano): decade dall'albo per cessazione attività.

140) Grandi motori Trieste S.p.a. - Laboratorio di ricerca elettronico - Porto industriale - Bagnoli della Rosandra, 334 - 34100 Trieste: assume la denominazione in Diesel ricerche S.p.a., con nuova sede legale in Bagnoli della Rosandra, 334 - 34018 Trieste.

141) Grandi motori Trieste S.p.a. - Sala prove sperimentale - Porto industriale - Bagnoli della Rosandra, 334 - 34100 Trieste: assume la denominazione in Diesel ricerche S.p.a., con nuova sede legale in Bagnoli della Rosandra, 334 - 34018 Trieste.

185) Anic S.p.a. - Laboratorio chimico - Via Baiona, 107 - 48100 Ravenna: assume la denominazione Enichem Anic S.p.a.

229) La.P.I. - Laboratorio prevenzione incendi di Gian Carlo Borsini & C. S.a.s. - Via di Pagnelle, 10 - 50041 Calenzano (Firenze): modifica la forma giuridica in società a responsabilità limitata, assume la denominazione La.P.I. S.r.l. - Laboratorio prevenzione incendi, con nuova sede legale in via Giusti, 203 - 50041 Calenzano (Firenze).

343) I.A.T. - Istituto nazionale applicazione tecnologica S.r.l. - Via Rhodesia, 34 - 00144 Roma: cambia la sede legale in via Udine, 30 - 00161 Roma.

Art. 4.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati e inclusi nell'albo con decreto ministeriale 26 febbraio 1987, citato nelle premesse, è così modificato:

8) Elettra System S.p.a. - Via F. Ferruccio, 2 - 20145 Milano: cambia la sede legale in via G. Watt, 27 - 20143 Milano.

9) Enichem Sintesi S.p.a. - Laboratorio ricerca e sviluppo - Piazza Boldrini, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano): assume la denominazione Enichem Synthesis S.p.a., con nuova sede legale in via Ruggero Settimo, 55 - 90139 Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1988

Il Ministro: RUBERTI

88A4725

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1988, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 14, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Isora Maria Antonietta Pancaldi, nata il 16 gennaio 1898 a Bologna ed ivi deceduta il 19 dicembre 1981, a favore dell'istituto dei mutilatini di don Gnocchi, con testamento pubblico del 17 aprile 1971 rogato dal notaio dott. Aldo Vico di Bologna e dallo stesso pubblicato l'11 febbraio 1982 con il n. 92016 di repertorio, registrato a Bologna il 25 febbraio 1982 al n. 3444, consistente in fabbricati e terreni siti nel comune di Pozzolengo (Brescia), censiti nel nuovo catasto edilizio urbano alle partite 186 e 192 e nel nuovo catasto terreni alla partita 85, per un valore complessivo peritato di lire 285 milioni elevato dall'ufficio tecnico erariale di Brescia a lire 495 milioni, col vincolo della non alienazione della proprietà ad eccezione dell'ex cascina.

88A4750

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1988, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 12, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana chiechi, in Roma, è stata autorizzata ad accettare con il beneficio d'inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Zarina Ricciolio, nata il 4 maggio 1898 a Torino ed ivi deceduta il 5 giugno 1981, a favore dell'Unione italiana dei ciechi, con testamento pubblico del 15 maggio 1981 rogato dal notaio dott. Simona Rubina Massaretto di Moncalieri (Torino), con il n. 47 di repertorio e pubblicato dallo stesso notaio l'8 giugno 1981 con il n. 96163/3807/47 di repertorio, consistente in un immobile sito in Torino alla via Conte Rosso n. 3, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Torino alla partita n. 14623, stimato per lire 300 milioni ed elevato dall'ufficio tecnico erariale di Torino a lire 437 milioni, ed in titoli azionari ed obbligazionari per il valore di L. 115.830.622.

88A4751

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Veiano

Con decreto ministeriale n. 14/4899 del 15 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Veiano (Viterbo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 88.432.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 93.461.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Zampa Amedeo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A4764

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità atmosferiche verificatesi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 22 novembre 1988, n. 1644

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture e infrastrutture aziendali:

Gorizia:

siccità del periodo luglio-agosto 1988 nel territorio dei comuni di Dolegna del Collio, Doberdò del Lago, Gorizia e Savogna d'Isonzo.

Pordenone:

nubifragio e tromba d'aria del 3 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Sequals e Travesio;

tromba d'aria del 20 maggio 1988 nel territorio del comune di Maniago;

grandinata e forte vento del 20 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Arzene, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone e Zoppola;

tromba d'aria del 20 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Azzano Decino, Casarsa della Delizia, Fiume Veneto e Pasiano di Pordenone;

siccità del periodo luglio-agosto 1988 nel territorio dei comuni di Arba, Aviano, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Prata di Pordenone, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vivaro.

Trieste:

siccità del periodo luglio-agosto 1988 nel territorio dei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste.

Udine:

tromba d'aria del 20 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Coseano, Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano;

siccità del periodo luglio-agosto 1988 nel territorio dei comuni di Aiello del Friuli, Amaro, Aquileia, Attimis, Basiliano, Buttrio, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Forgaria nel Friuli, Lignano Sabbiadoro, Maiano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Tapogliano, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Udine, Villa Vicentina, Visco.

Decreto ministeriale 22 novembre 1988, n. 1645

REGIONE MARCHE

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali:

Ascoli Piceno:

grandinate del 27 maggio e del 17 giugno 1988 nel territorio del comune di Montedinove;

grandinate del 7 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Montedinove, Castignano, Petrioli, Montalto Marche e Carassai;

grandinate del 17 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Montelparo e Acquaviva Picena;

grandinate del 18 giugno 1988 nel territorio dei comuni di S. Elpidio a Mare, Porto S. Elpidio, Cupramarittima, Grottammare e Fermo;

grandinate del 17 e 22 giugno 1988 nel territorio dei comuni di S. Vittoria in Matenano, Servigliano, Monteleone di Fermo e Montelparo.

Macerata:

grandinate con piogge persistenti e forte vento del 17 e 18 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Recanati, Montefano, Porto Recanati, Potenza Picena e Montelupone.

Pesaro:

grandinata con nubifragio del 27 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Urbino e Fermignano;

grandinata con nubifragio del 17 e 26 giugno 1988 nel territorio del comune di Cagli.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 giugno 1985.

88A4753

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1988

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1988 che sarà pubblicato in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987		118.425.025.942		
Gestione di bilancio	Entrate finali	221.980.769.132.043		— 146.564.357.655.229
	Spese finali		368.545.126.787.272	
	Rimborso di prestiti		51.544.664.464.970	
	Accensione di prestiti	108.215.451.453.458		
	TOTALE	330.196.220.585.501	420.089.791.252.242	— 89.893.570.666.741
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.829.002.485.594.305	1.791.502.045.375.104	+ 37.500.440.219.201
	Crediti di tesoreria	632.995.253.880.633	580.569.803.424.084	+ 52.425.450.456.549
	TOTALE	2.461.997.739.474.938	2.372.071.848.799.188	+ 89.925.890.675.750
	TOTALE COMPLESSIVO	2.792.312.385.086.381	2.792.161.640.051.430	
Fondo di cassa al 31 maggio 1988			150.745.034.951	
	TOTALE A PAREGGIO	2.792.312.385.086.381	2.792.312.385.086.381	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1987	Al 31 ottobre 1988	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	118.425.025.942	150.745.034.951	+ 32.320.009.009
Crediti di tesoreria	226.589.978.377.108	174.164.527.920.559	— 52.425.450.456.549
TOTALE	226.708.403.403.050	174.315.272.955.510	— 52.393.130.447.540
Debiti di tesoreria	581.915.908.564.956	619.416.348.784.157	— 37.500.440.219.201
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 355.207.505.161.906	— 445.101.075.828.647	— 89.893.570.666.741

Circolazione di Stato: (metallica in milioni di lire) al 31 ottobre 1988: 1.242.131.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1988

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	180.950.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	40.543.195.563.112 *				
ENTRATE CORRENTI	221.493.195.563.112 *	TITOLO I — Spese correnti	326.753.465.714.024	Risparmio pubblico	105.260.270.150.912 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	487.573.568.931	TITOLO II — Spese in conto capitale	41.791.661.073.248		
ENTRATE FINALI	221.980.769.132.043	SPESE FINALI (1)	368.545.126.787.272	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 146.564.357.655.229
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	51.544.664.464.970		
ENTRATE FINALI	221.980.769.132.043	SPESE COMPLESSIVE	420.089.791.252.242	Ricorso al mercato	— 198.109.022.120.199
TITOLO IV — Accensione di prestiti	108.215.451.453.458				
ENTRATE COMPLESSIVE	330.196.220.585.501	SPESE COMPLESSIVE	420.089.791.252.242	Saldo di esecuzione del bilancio	— 89.893.570.666.741

* Dati provvisori

(1) Comprende regolazione debiti pregressi per 40.695 miliardi.

88A4756

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.526.413.383.561	
II — In deposito all'estero . . . »			24.981.866.444.098	27.508.279.827.659
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.310.416.860.868
CASSA . . . »				19.234.033.746
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — *Risconto di portafoglio:*				
— ordinario . . . L.		275.871.983.949		
— ammassi . . . »		2.247.527.023.345	2.523.399.007.294	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		2.334.065.635.925		
— a scadenza fissa . . . »		402.739.500.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		4.093.099.255.650	6.829.904.391.575	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	9.353.303.398.869
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — *ECU* . . . L.			10.464.648.879.056	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		1.566.512.092		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		713.635.874.131		
— depositi vincolati . . . »		631.468.350.185		
— diverse . . . »		406.163.347.437	1.752.834.083.845	12.217.482.962.901
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				1.154.231.935.431
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			26.736.230.744.159	
II — Conti speciali . . . »			3.477.836.167.374	30.214.066.911.533
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				67.349.894.301.081
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				423.071.046.663
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — *Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:*				
— in libera disponibilità . . . L.		60.358.834.984.470		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.241.035.389.729		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.421.271.730.546	63.021.142.104.745	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		449.564.090.058		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.023.636.940.114	1.473.201.030.172.	
III Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	652.896.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	154.051.037.917	154.703.934.548		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	30.748.794.745			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	25.328.561.959	56.077.356.704		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	200.929.860.177			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	266.977.661.283	467.907.521.460	678.688.812.712	65.173.031.947.629
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.625.117.188.264	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			185.630.717.886	1.810.747.906.150
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				25.095.989.570
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			79.362.617.792	
II — Impianti . . . »			143.208.240.310	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	222.878.053.190
PARTITE VARIE				
I — Biglietti di banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — *Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:*				
— completati . . . L.		38.915.307.609		
— in allestimento . . . »		11.323.154.670	50.238.462.279	
III — Debitori diversi . . . L.			274.648.797.611	
IV — Altre . . . »			1.067.039.431.029	1.391.926.690.919
RATEI . . . L.				2.927.515.709.249
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				7.796.364.520.628
L.				237.397.542.096.086
CONTI D'ORDINE				
I — *Titoli ed altri valori:*				
— a garanzia . . . L.		9.722.970.765.918		
— altri . . . »		971.822.798.632.841	981.545.769.398.759	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		13.706.049.400		
— esteri . . . »		2.611.795.823.831	2.625.501.873.231	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			945.922.488.960	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			101.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			1.398.400.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		-		
— esteri . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			313.747.714.913	996.830.341.475.863
TOTALE . . . L.				1.234.227.883.571.949

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

88A4757

D'ITALIA

31 ottobre 1988

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	52.856.337.560.000
VAGLIA CAMBIARI					»	414.971.794.823
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	350.000.000		
II — Altri			»	2.016.289.397		2.366.289.397
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	619.015.075.721
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	75.926.972.104
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	102.468.277.015.875		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	11.032.973		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	68.835.919		
IV — Società costituende			»	5.969.404.534		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—		
VI — Altri			»	157.792.158.958		102.632.118.448.259
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.477.836.167.374
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.433.889.280		
II — Conti dell'estero in lire			»	159.624.761.537		163.058.650.817
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.464.648.796.299
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	274.524.925.411
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	33.056.703.529.821		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.652.705.164.233		
V — Oscillazione titoli			»	4.048.733.440.996		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	706.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.389.657.839.597		
IX — Rinnovamento impianti			»	406.250.000.000		
X — Imposte			»	1.300.411.847.745		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	3.148.816.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.149.529.924		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	635.718.171		49.550.475.959.371
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	455.567.438.418
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	72.726.031.119
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	127.654.221.489
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	18.924.898.163
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	343.136.941.446		
II — Altre			»	2.866.464.560.357		3.209.601.501.803
RATEI					L.	1.624.914.936.364
RISCONTI					»	
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	950.696.944.292
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	1.025.363.615.052
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	8.076.511.869.810
					L.	237.397.542.096.086
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	981.545.769.398.759		
II — Titoli e valori presso terzi			»	2.625.501.673.231		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	945.922.488.960		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	101.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	1.398.400.000.000		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	-				
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	313.747.714.913		996.830.341.475.863
				TOTALE	L.	1.234.227.883.571.949

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ferrara

Con decreto interministeriale n. 377 in data 9 maggio 1988 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area indicata in oggetto ubicata nel comune di Ferrara e riportata nel catasto dello stesso comune censuario al foglio n. 227/C mappali 200, 201, 213 e 214 per una superficie complessiva di mq 44.900.

88A4752

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100882830)